

N. 00045/2011 REG.ORD.CAU.

N. 00501/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2010, proposto da:

Maurizio Scardia, Mario Giosuè Balzanelli, Gaetano Dipietro e Massimo Leone, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Brunetti, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Labanca in Bari, alla via Dante n.138;

contro

Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Luigi Pannarale, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Caggiano in Bari, alla via N. De Giosa n.79;

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Cimo Asmd Associazione Sindacale Medici Dirigenti, rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Faletti, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari, alla piazza Massari;

ad

opponendum:

Dott. Filippo Anelli nella qualità di Segr. Reg. Federazione Italiana Medici di

Medicina Generale (Fimmg), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Langiulli, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Sportelli in Bari, alla via Re David 1/E; dott.ssa Anna Lampugnani, nella qualità di firmataria per conto della Federazione Medici dell'Accordo Integrativo Aziendale del 30.1.2009 e legale rappresentante del Sindacato Medici Italiani – Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n.114;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) della deliberazione della Giunta Regionale 15.12.2009, n. 2528, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 19.1.2010, avente ad oggetto “Accordo Integrativo Regionale del Servizio di Emergenza – Urgenza 118”, mai notificata o altrimenti comunicata ai ricorrenti, di approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale del 118 sottoscritto in data 30.1.2009 in seno al Comitato Permanente Regionale tra le Parti, pubblica e sindacale, nella parte in cui apporta modifiche al capo V dell'Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale per i medici di medicina generale, disciplinante il contratto dei medici di emergenza territoriale 118 e, più precisamente, modifiche all'art. 92 (comma 11), art. 93 (commi 8, 9, 10 lett. d), art. 95 (comma 13), art. 96 (comma 9), art. 97 (comma 12), art. 98 (comma 3);

2) di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compreso, in parte qua e per quanto di interesse dei ricorrenti, l'Accordo Integrativo Regionale del 118 sottoscritto in data 30.1.2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti M.Brunetti, L.Pannarale, M.Langiulli, P.Balducci e Pasquale La Pesa, su delega dell'avv. G.Faletti;

-considerato che, pur in disparte ogni considerazione sull'effettivo interesse al ricorso e sull'eccepito difetto di giurisdizione, non pare –prima facie- che gli atti impugnati compromettano irrimediabilmente la posizione dei Direttori di centrale così come delineata nell'ordinamento precedente alle modifiche gravate di cui all'accordo integrativo sicchè certamente non si ravvisano gli estremi del danno grave ed irreparabile;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) respinge la su indicata istanza incidentale di sospensione. Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)